

32374/14

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 17/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ARTURO CORTESE Dott.

ALDO CAVALLO Dott.

PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Dott.

Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

Dott. **MONICA BONI**

- Presidente - N. 61 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 17333/2013

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI **CATANZARO** nei confronti di:

CORRADO ANDREA N. IL 11/03/1988 inoltre: CORRADO ANDREA N. IL 11/03/1988

avverso la sentenza n. 19/2011 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 11/07/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Givefe Volfe che ha concluso per la nigotto del nicoso di Conodo Ambrea e per d'inomini scibilità del nenso del Procurato female;



Udit i difensor Avv. to Franco Coffi ad Alfredo facto;

qui

Ritenuto in fatto

- 1. Con sentenza deliberata l'11 luglio 2012, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro confermava la decisione emessa il 20 dicembre 2010 dalla Corte di Assise della sede, con la quale Corrado Andrea era stato condannato alla pena di anni 24 e mesi 2 di reclusione perché ritenuto colpevole con altri soggetti rimasti ignoti di concorso nell'omicidio di Cavallo Giuseppe e nel tentato omicidio di Russelli Rosa e Cavallo Domenico, in continuazione con il connesso delitto di detenzione e porto di un'arma comune da sparo (una pistola cal. 9x19, 21 mm), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della premeditazione e dell'effettiva sussistenza della contestata aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 (esclusa per legge dal giudizio di comparazione).
- 1.1 I fatti accertati, in estrema sintesi, sono i seguenti: intorno alle ore 14,00 del 25 marzo 2008, nella frazione Papanice di Crotone, Cavallo Giuseppe, nel mentre si trovava a bordo della propria autovettura unitamente alla moglie Russelli Rosa ed al piccolo Domenico, in procinto di allontanarsi dalla casa dei genitori dove poco prima aveva consumato il pranzo (al quale aveva partecipato anche la sorella della vittima, Marina Cavallo, con il marito, Dattolo Salvatore ed i figli) rimaneva vittima di colpi di arma da fuoco (dei quali ben nove colpivano la persona offesa dal reato) esplosi quantomeno da due aggressori, da una distanza superiore ai 30 cm e certamente non superiore ai 4-5 metri; colpi che ferivano la donna, mentre il bambino rimaneva illeso.
- 1.2 Secondo l'iniziale contestazione, quale formalizzata nel capo d'imputazione, il Corrado, ritenuto dagli inquirenti un partecipe del sodalizio di stampo mafioso storicamente operante in Papanice (la cosca Megna) contrapposta a quella, di più recente costituzione in termini di autonomia, capeggiata da Pantaleone Russelli, cugino della moglie del Cavallo sarebbe stato uno degli esecutori materiali dell'azione omicidiaria che, relativamente alla causale, si assume sia stata commessa in risposta ad altra azione omicidiaria, posta in essere nella tarda serata del 22 marzo 2008, da cui derivava la morte di Luca Megna, reggente dell'omonima cosca, e della moglie Carcea Daniela, nonché il ferimento della figlioletta Gaia, per giorni ricoverata in ospedale in lotta tra la vita e la morte, in quanto attinta da un proiettile ritenuto nella scatola cranica.
- 1.3 Per altro entrambi i giudici di merito, mentre ritenevano certa la partecipazione del Corrado alla fase esecutiva dell'aggressione armata, sulla scorta degli elementi di prova raccolti (le dichiarazioni di Marina Cavallo, presente in strada al momento dell'uccisione del fratello; quelle del marito Dattolo Salvatore e dei testi oculari Foresta Salvatore, Carvelli Alfonso, Lumara

Oll

Roberto; il contenuto dei colloqui in ambito penitenziario avuti dall'imputato con i suoi familiari), escludevano, però, che lo stesso avesse fatto parte del commando omicida propriamente detto che si avvicinò e fece fuoco verso la macchina di Cavallo Giuseppe (composto da due soggetti con il volto coperto, che vestivano abiti scuri e che subito si allontanarono percorrendo la via Borrelli), affermando che il Corrado, in realtà, armato di pistola, era rimasto appostato nei pressi di via Pietà - Corso Mameli (luogo in cui si consumò il delitto), lontano dagli sguardi dei predetti testimoni oculari, fungendo da "palo", e che lo stesso, conclusosi l'agguato, si era poi dileguato, passando per via Coppi (laddove fu avvistato e riconosciuto dalla sorella della vittima) e che di lì si era diretto, infine, verso il campo sportivo.

1.4 Tale ricostruzione in merito al ruolo svolto in concreto dal Corrado nell'azione omicidiaria, per altro, se pure implicante una obiettiva modificazione della contestazione originaria e pur risultando formulata dal giudice di prime cure, per la prima volta, solo in sede di motivazione della decisione di condanna, non configurerebbe, ad avviso dei giudici di appello, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa (art. 521 cod. proc. pen.) come eccepito dalla difesa dell'imputato in sede di gravame.

Tale modificazione, si fa rilevare nella sentenza impugnata con espresso riferimento alla ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale in argomento, non avrebbe comportato, infatti, alcuna "trasformazione essenziale" del fatto addebitato, contestandosi pur sempre all'imputato una partecipazione diretta, attiva, alla fase esecutiva del crimine; né avrebbe provocato una menomazione del diritto di difesa, avendo l'imputato sempre affermato la sua assoluta estraneità al delitto, formulando anche una prova d'alibi con riferimento sia al momento dell'agguato (presenza in casa della sorella, che lo avrebbe ospitato ed accudito per giorni, in quanto febbricitante) sia a quello antecedente al crimine (visita ad un negozio in compagnia di Rocco Laratta, alle ore 10 circa; successivo accompagnamento di quest'ultimo presso la Questura di Crotone a cui aveva fatto seguito una visita all'obitorio del locale ospedale e quindi il ritorno a Papanice verso le ore 12), nel quale, sulla scorta delle dichiarazioni del Dattolo, si assume che l'imputato avrebbe svolto un'attività preparatoria (ripetuti giri in auto intorno alla casa dei genitori del Cavallo) rispetto alla successiva commissione del crimine; prova d'alibi, per altro, ritenuta inattendibile dai giudici di merito, a ragione di plurime incongruenze e contraddizioni ravvisate nelle dichiarazioni dei testi a discarico (pag. 67-71).

- 1.5 Secondo i giudici di merito, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del Corrado, assumevano in particolare rilevanza:
- le spontanee ed attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ed in particolare quelle di Bonaventura e Marino) che avevano dettagliatamente

our

illustrato le dinamiche criminali interessanti la cittadina di Papanice dagli anni 90 in poi e precisato, tra l'altro, così consentendo l'individuazione della causale dell'azione omicidiaria, che sia la vittima (uomo di fiducia del cugino della moglie, Leo Russelli, a cui più volte aveva fatto da autista) sia l'imputato (fedelissimo di Luca Megna), erano stabilmente inseriti nelle contrapposte 'ndrine operanti sul territorio (quella guidata dall'emergente Russelli, e quella storica, retta dal Megna); dichiarazioni adeguatamente riscontrate, sia dalla condanna, ancorché non ancora definitiva, subita dal Corrado per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sia, anche, dal contenuto del colloquio intercorso nell'immediatezza dei fatti tra il Dattolo e tale Laratta Antonio, percepito dal teste Foresta, nel corso del quale il Dattolo esclamava che il cognato era morto per colpa di Leo Russelli e che intendeva vedere se costui lo avrebbe vendicato, nonché dal contenuto dei colloqui avuti dall'indagato in ambito penitenziario con i propri familiari, ed oggetto di captazione, da cui era possibile inferire, malgrado l'uso di espressioni non esplicite e di toni di voce più bassi, che il Corrado veniva stipendiato dal gruppo di Luca Megna, in ossequio alla "regola di assistenza" tipica della 'Ndrangheta;

- l'avvenuto riconoscimento (fotografico) dell'imputato (il fratello di Francesco Corrado) operato dalla sorella della vittima, che lo aveva identificato come la persona, magra e con il viso coperto da un cappuccio nero, che la donna aveva scorto, subito dopo l'agguato, nell'atto di allontanarsi dalla scena del crimine (percorrendo via Coppi) con in mano una lunga pistola nera; riconoscimento, questo, ritenuto dai giudici di appello, a confutazione delle deduzioni critiche sviluppate dalla difesa, spontaneo e del tutto attendibile, ove si consideri: che il "contatto visivo" aveva riguardato soggetti posti a distanza ridottissima (circa un metro); che Marina Cavallo conosceva l'imputato, sia pur di vista, in quanto un giovane che in passato era stato amico del fratello e che era cresciuto nello stesso centro abitato; che il cappuccio indossato, come riferito dalla teste, lasciava gli occhi abbastanza scoperti; che l'imputato presenta in effetti un "taglio" degli occhi particolare (tipo pesce lesso: un po' stretti e rivolti verso il basso), che coincide con la sommaria indicazione fornita dalla teste, come "singolare" era l'andatura "saltellante" (sulle punte dei piedi), della quale hanno pure riferito come tipica del Corrado anche i collaboratori di giustizia; che il teste De Bartolis, ispettore di polizia, aveva riferito come la teste, seppure comprensibilmente sconvolta ed inizialmente reticente, aveva riferito dell'avvenuto riconoscimento spontaneamente e senza aver subito alcun condizionamento, men che meno dal marito, che al momento del suo esame, si trovava in altra stanza della Questura e che era stato sentito separatamente;

- l'effettiva disponibilità, da parte dell'imputato - così come riferito dal Dattolo - di una autovettura, in merito alla quale l'imputato, che pure aveva

lle

sostenuto in sede d'interrogatorio di averla alienata ben prima dei fatti per cui è processo, dava disposizione ai suoi familiari affinché venisse demolita, così come emerge dalla registrazione dei colloqui in ambito penitenziario;

- la sparizione degli abiti (e segnatamente dei jeans di colore chiaro che l'imputato assumeva aver indossato il giorno dell'azione omicidiaria); indumento questo che corrispondeva a quello indossato dalla persona armata di pistola notata da Marina Cavallo e della cui sorte l'imputato aveva richiesto informazioni ai suoi familiari, nel corso di uno dei colloqui in ambito penitenziario, ricevendo rassicurazioni che l'indumento era stato buttato dalla sorella Maria, che vi aveva fatto cadere sopra dell'olio;
- le gravi intimidazioni ("ritira le parole se no muori") subite nell'agosto 2009 da Dattolo Salvatore, in coincidenza con la notifica allo stesso della citazione a comparire per rendere testimonianza nel giudizio di primo grado, tenuto conto che in occasione di un colloquio avuto tempo prima dall'imputato con i suoi familiari, lo stesso aveva riferito di aver ricevuto in carcere il suggerimento di "mandare a dire qualche cosa al suo accusatore";
- la preoccupazione esternata dall'imputato in relazione alla distruzione di alcune armi (quelle cose tutto a posto), deponendo il tal senso il gesto della pistola compiuto del Corrado in occasione di un colloquio, oggetto di registrazione anche video.
- 1.5 Quanto poi alla penale responsabilità del Corrado anche con riferimento all'imputazione di tentato omicidio in danno della moglie e del figlio del Cavallo contestata dalla difesa a ragione della ritenuta assenza di elementi di prova dimostrativi dell'effettiva consapevolezza della stesso circa la presenza sull'auto della vittima designata dell'agguato, anche dei predetti suoi congiunti, tenuto anche conto dell'asserito ruolo di "appoggio" ai killers attribuito al Corrado che lo collocava a significativa distanza dal luogo dell'agguato le deduzioni difensive sul punto venivano disattese dalla Corte territoriale, secondo cui l'accurata programmazione e la dinamica stessa dell'evento omicidiario implicava che i soggetti concorrenti nella fase esecutiva compreso il Corrado avevano previsto e voluto con scelta sostanzialmente equipollente per gli occupanti dell'auto diversi dalla vittima designata, la morte o il grave ferimento, (dolo alternativo), deponendo in tal senso la micidialità del mezzo usato e la reiterazione della lesività, quale desumibile dall'elevato numero di colpi di arma da fuoco esplosi a distanza molto ravvicinata.
- 1.6 Anche le censure mosse dalla difesa dell'imputato alla decisione di primo grado con riferimento alla dosometria della pena, venivano disattese dalla Corte territoriale, la quale, con riferimento ala ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale, contestata in relazione sia all'utilizzo del metodo mafioso che alle finalità agevolatrici di un clan di tipo mafioso, riteneva assolutamente corretta

au

tale decisione, essendo stato il delitto commesso con modalità tipicamente mafiose (sanguinoso e programmato attentato commesso in pieno giorno; colpo di grazia) e palesemente ideato e programmato quale vendetta immediata all'uccisione del reggente della cosca Megna onde dimostrare la perdurante capacità criminale di quel sodalizio.

- 1.7 Sempre in tema di trattamento sanzionatorio la Corte territoriale rigettava, infine, anche il gravame proposto dal Pubblico ministero, con riferimento alla concessione all'imputato delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante della pemeditazione, ritenendo i giudici di appello corretta anche tale statuizione, a ragione dello stato di incensuratezza del Corrado, della sua giovane età e soprattutto del ruolo secondario svolto nella esecuzione del delitto.
- 2. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, sia l'imputato, per il tramite dei suoi difensori Sergio Rotundo ed Alfredo Gaito.
- 2.1 Quanto alla prima impugnazione, con la stessa si censura sotto il profilo dell'errata applicazione della legge penale e del vizio di motivazione la decisione dei giudici di appello di confermare la pronuncia del primo giudice relativamente al riconoscimento al Corrado le attenuanti generiche e con immotivato giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante della premeditazione, in quanto, pur avendo l'imputato svolto un ruolo secondario nella esecuzione dei reati a lui ascritti, i giudici del merito avrebbero incongruamente svalutato: la inaudita gravità dei fatti contestati, maturati in un contesto di criminalità organizzata, così come chiarito anche nelle dichiarazioni del collaboratore Vrenna Giuseppe acquisite da ultimo; la fortissima carica criminogena espressa dalla consorteria 'ndranghetisca "clan Megna"; l'intervenuta condanna del Corrado, sia pure con sentenza non ancora definitiva, per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso; la mancata emersione dal dibattimento di un qualche elemento che potesse indurre ad una benevola valutazione della condotta dell'imputato.

Tali elementi, se adeguatamente valutati, avrebbero dovuto condurre i giudici del merito, a negare al Corrado la concessione delle attenuanti generiche, o comunque a ritenere prevalente l'aggravante contestata rispetto alle concesse attenuanti.

- 2.2 Quanto poi al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con lo stesso si denunzia:
- 2.2.1 Violazione di norme processuali (art. 6 § 3 lett. a e b. CEDU, art. 14 § 3 Patto ONU, art. 111, 3° comma, Cost., artt. 178, 180, 516, 521 e 522 cod. proc. pen.) per avere i giudici di merito condannato l'imputato addebitandogli un

celle

ruolo di appoggio ai killer rimasti ignoti, mai contestato in precedenza e senza illustrare attraverso quale comportamento materiale tale ruolo si sarebbe estrinsecato. In particolare i difensori dell'imputato censurano l'assenza di una risposta adeguata alle deduzioni sviluppate nell'atto di appello, risultando quella fornita nella sentenza impugnata - incongruamente incentrata sul dato relativo all'esclusione di una concreta violazione del diritto di difesa, a ragione dell'articolazione di una prova d'alibi, che ove ritenuta attendibile, sarebbe stata efficace anche con riferimento al mai contestato svolgimento di un ruolo di appoggio - un argomento ritenuto debole, in quanto ciò che rileva è che l'imputato ha perso una chance di difesa rispetto ad una contestazione rimasta ignota fino alla fase decisoria. Secondo la difesa del Corrado, in altri termini, deve ritenersi, conformemente del resto agli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007 Drassich c. Italia), che il diritto ad essere informato dei motivi dell'accusa e dei fatti materiali che vengono attribuiti all'imputato "rappresenta condizione primaria di un giusto processo, a presidio di un contraddittorio consapevole e mirato sul tema tema d'accusa che non è quello scelto dal giudice in sentenza, bensì quello cristallizzato nel capo d'imputazione: ipotesi da verificare mediante e nel processo, sicché l'operatività della nullità prevista dall'art. 522 comma 1 cod. proc. pen., come affermato anche in una recente sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012 dep. 14/01/2013, Mereu, Rv. 254452) va ricollegata più che alla concreta lesione del diritto di difesa (parametro che può condurre a valutazioni arbitrarie) in primo luogo alla sufficiente prevedibilità per l'imputato di una riqualificazione del fatto; prevedibilità che nel caso in esame si ritiene insussistente.

- 2.2.2 Mancanza di motivazione in ordine alla condotta materiale posta in essere dal ricorrente. Nella sentenza non si specifica infatti, secondo i difensori, l'esatto contributo che il Corrado avrebbe fornito alla consumazione dell'omicidio, talora facendo riferimento i giudici di appello ad un appoggio armato, in altre parti della sentenza riferendosi ai sopralluoghi preliminari che il ricorrente avrebbe effettuato, ed in altre parti ancora, assumendo genericamente che l'imputato avrebbe svolto il non meglio precisato ruolo di palo, sicché, in conclusione, difetterebbe una esposizione chiara e precisa dell'addebito ritenuto in sentenza.
- 2.2.3 Violazione delle regole di apprezzamento probatorio e vizio di motivazione. La Corte territoriale, si sostiene in ricorso, ha recepito acriticamente le argomentazioni svolte dal primo giudice in tema di valutazione degli elementi di prova sebbene le stesse risultassero sottoposte nei motivi di appello a serrato vaglio critico, e ciò, per altro, senza fornire alcuna effettiva risposta alle prospettazioni difensive, specie quelle relative: alla dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Cavallo, cardine dell'accusa, e dal

alle

marito Dattolo Salvatore, in quanto caratterizzate da molteplici contraddizioni, risolte in modo incongruo attraverso la deposizione del teste De Bartolis seppure in palese contrasto con le dichiarazioni dei due testi di non essersi mai separati durante la loro permanenza in Questura; all'affidabilità e spontaneità del riconoscimento fotografico operato dalla teste riquardando esso un soggetto completamente travisato, osservato per pochi secondi e per giunta armato, con consequente rischio di una errata rievocazione del ricordo per effetto del ben noto fenomeno dell'arma focalizzata (weapon focus) correlato alla così detta attenzione selettiva; all'irrilevanza del dato secondo cui il Corrado sarebbe stato scorto la mattina dell'omicidio mentre transitava in auto nei pressi della casa del padre della vittima, vuoi con riferimento alla prova d'alibi, vuoi con riferimento alla circostanza, riferita dall'imputato in sede di interrogatorio, di aver venduto l'auto molto tempo prima dell'agguato, sia pure con atto non trascritto; circostanza all'origine della preoccupazione manifestata dal Corrado nel corso del colloquio, incongruamente interpretata dai giudici di merito, in quanto originata non già dall'utilizzazione del veicolo per la ricognizione sul luogo dell'agguato, quanto alla impossibilità di stipulare l'atto di vendita a causa della sua detenzione; alla irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori, tutte relative ad accadimenti antecedenti la commissione dell'agguato.

- 2.2.4 Violazione delle regole di apprezzamento probatorio e vizio di motivazione, con riferimento al giudizio di inattendibilità della prova d'alibi, affermata dai giudici di merito sulla base della rilevazione di alcune marginali divergenze, ovvero apodittici giudizi di incredibilità di quanto riferito dai testi ricollegati ad elementi (quali il forte contrasto esistente da anni tra Rosaria Corrado ed i suoi genitori; il cambio o meno dei vestiti; il tipo di medicinali somministrati all'imputato; la soppressione dei jeans) assolutamente secondari rispetto al nucleo essenziale delle dichiarazioni rese dagli stessi, anche con riferimento alla fase preparatoria dell'agguato a cui si assume abbia partecipato il ricorrente, caratterizzandosi pertanto la pronuncia di condanna in una palese violazione della regola oltre ogni ragionevole dubbio, imponendo l'art. 533 comma 3 cod. proc. pen. uno standard probatorio, che non può dirsi raggiunto nel presente procedimento.
- 2.2.5 Violazione della legge penale e vizio di motivazione, relativamente all'affermazione di penale responsabilità del Corrado per il tentato omicidio in danno di Rosa Russelli e del piccolo Domenico Cavallo a titolo di dolo alternativo, essendo rimasti privi di risposta i rilievi critici sollevati con riferimento a tale capo della decisione, per quanto attiene la mancata rilevazione di un terzo componente del gruppo di fuoco; alla mancata individuazione dell'esatto ruolo svolto in occasione dell'agguato; all'obiettiva equivocità del dato relativo al riconoscimento dell'imputato da parte della teste Cavallo come la persona che

Oll

stava fuggendo dal luogo dell'agguato, nel senso che tale riconoscimento, ove pure in tesi attendibile, sarebbe compatibile anche con una ipotesi di desistenza; alla possibile configurabilità di un concorso anomalo.

2.2.6 Erronea applicazione delle regole sulla dosimetria della pena, denunciando i difensori del Corrado che l'aggravante speciale è stata incongruamente ravvisata come sussistente in base alle modalità dell'agguato, che fu certamente cruento ma non per questo indicativo di mafiosità, non valutando adeguatamente i giudici di appello che la pretesa vicinanza del Corrado al Megna era riconducibile ad un legame di amicizia risalente nel tempo ma del tutto lecito e non già caratterizzato da cointeressenze mafiose e che nessuna finalità agevolativa del presunto sodalizio è emersa, ricollegandosi piuttosto la causale ad una reazione emotiva, ma verosimilmente personale, alla cruenta eliminazione di Luca Megna, sicché anche in considerazione della mancata identificazione dei correi, l'attribuzione dell'agguato al presunto clan Megna, rappresenta affermazione non ancorata ad alcuna precisa circostanza.

La difesa, altresì, evidenzia nel ricorso, che il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza risulta sostanzialmente "vanificato" per effetto dell'aumento della pena irrogato ex art. 7 d.lgs. n. 203/1991 - pari quasi alla metà della pena complessiva - la quale, come richiesto nei motivi di appello, andava quindi congruamente ridotta.

3. Con memoria depositata il 20 dicembre 2013, l'avvocato Gaito ha dedotto, in replica all'impugnazione del Pubblico ministero, l'inammissibilità della proposta impugnazione, non denunciando essa effettivi vizi di legittimità risolvendosi nell'espressione di un dissenso rispetto alle argomentazioni svolte dai giudici di merito, sollecitando, in definitiva, una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione; quale motivo nuovo, l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla contestazione dell'aggravante speciale con riferimento ad un reato punibile con la pena dell'ergastolo, osservando al riguardo la non condivisibilità della soluzione adottata dalle Sezione Unite di questa Corte (il riferimento è a Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 - dep. 09/01/2009, Antonucci e altri, Rv. 241578), e ciò anche in considerazione del diverso approdo interpretativo adottato con riferimento all'imprescrittibilità del delitto di omicidio aggravato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. proc. pen..

Considerato in diritto

1. L'impugnazione proposta da Corrado Andrea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

elle

1.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione in rito sollevata per denunciare la mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza per la ragione che il Corrado, individuato nel capo di imputazione come uno degli esecutori materiali dell'omicidio, è stato poi condannato in quanto ritenuto concorrente (materiale) nel reato, per aver fornito un apporto significativo all'esecuzione del crimine (appostamento armato in prossimità del luogo dell'agguato, in funzione di garanzia della riuscita dell'azione omicidiaria e del conseguimento dell'immunità dei suoi autori materiali).

Nessun profilo di illegittimità è infatti ravvisabile nel percorso motivazionale sviluppato dai giudici di appello per disattendere tale eccezione, che risulta del tutto coerente con i principi da tempo enunciati in argomento dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Ne consegue che le stesse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; in altre parole, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da modificazioni che pregiudichino le possibilità di difesa dell'imputato (cfr. *ex plurimis* Cass. 1^, 5 maggio 1994, Coturni, RV 198365). La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni anzidette, va, dunque, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere soltanto le effettive lesioni del diritto di difesa.

In altre parole, i concetti di identità, diversità e novità (rectius, alterità) del fatto rivelano il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa (nel senso che "risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi": cfr. Cass. 6^ 22 ottobre 1996, Martina).

Ciò precisato, non resta che osservare che nel caso in cui all'imputato sia stato contestato di essere stato uno degli esecutori materiali di un omicidio, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga comunque un concorrente (materiale) nel reato, sia pure non già quale autore diretto della condotta tipica (cagionare la morte) ma quale partecipe alla fase esecutiva del delitto di omicidio, per aver fornito alla sua realizzazione un apprezzabile contributo (presenza armata sul luogo dell'attentato in funzione di copertura dei

Mh

killers), non comportando tale modifica una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa, specie in presenza della formulazione di una prova d'alibi.

1.2 Nè hanno pregio le pur articolate argomentazioni del ricorrente che ravvisano una rilevante violazione del diritto di difesa (*sub specie* di perdita di *chance*) nella circostanza che "la riqualificazione" dei fatti sia avvenuta direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto dei difensori dell'imputato.

Ed invero, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 17/01/2013, Manara e altro, Rv. 254135) «l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione»; fermo restando, per altro, è opportuno ribadirlo, che nel caso di specie non si versa in un'ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, quanto, piuttosto, in un'ipotesi di ridefinizione della condotta inizialmente contestata.

1.3 Quanto poi alle ulteriori censure formulate con il ricorso, le stesse investono, in primo luogo, la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, in quanto mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. e la congruenza logica della interpretazione dei fatti attribuiti al Corrado, nonché della complessiva ricostruzione della vicenda nel corso della quale furono consumati l'omicidio e i tentati omicidi addebitati all'imputato.

Le doglianze attengono, in particolare, all'analisi critica degli indizi e al procedimento logico, proprio della prova indiretta prevista dal secondo comma dell'art. 192, mediante il quale si è formato il convincimento del giudice.

1.4 Le censure sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Occorre anzitutto precisare che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di

Olh

probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi.

Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Cass., Sez. IV, 25 gennaio 1993, Bianchi; Cass., Sez. I, 9 aprile 1992, Pirisi).

Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.

Il carattere della "gravità" degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o grado di inferenza ed esprime la elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quelle ignoto, in cui si identifica il tema di prova (Cass., Sez. IV, 26 giugno 1992, Di Iorgi; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1991, Grillo).

La "precisione" degli indizi designa la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto e varia in relazione inversa alla loro equivocità, nel senso che indizi precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto da provare. Invece, quello che comporta un'unica soluzione è l'indizio "necessario", caratterizzato dalla correlazione obbligata del fatto ignoto da quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo e inevitabile, onde, essendo univoco, l'indizio necessario basta da solo ad integrare la prova perchè è dotato di precisione e di gravità assolute e non postula il concorso di altri indizi né, di riflesso, il requisito della concordanza (Cass., Sez. I, 26 gennaio 1996, Scaduto; Cass., Sez. I, 24 giugno 1992, Re).

La "concordanza" degli indizi indica, poi, la loro convergenza verso l'identico risultato ed è qualificata dalle interazioni riscontrabili tra una pluralità di indizi gravi e precisi, i quali, pur essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione, acquistano il carattere della univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione, assumendo, così, il crisma della prova e l'efficacia dimostrativa che a questa inerisce (Cass., Sez. IV, 2 febbraio 1995, Lenoci; Cass., Sez. I, 9 aprile 1992, Pirisi).

Clu

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, poi, chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiquità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che - giova ricordare non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia consequita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan).

Infine, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2°, c.p.p. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass., Sez. 1, 26 gennaio 1996, Scaduto).

1.5 Ciò premesso, con riferimento al presente giudizio deve riconoscersi che la Corte territoriale nel confermare il giudizio di penale responsabilità del Corrado formulato dal giudice di primo grado, ha sostanzialmente recepito le valutazioni probatorie poste a base della condanna dello stesso, senza tuttavia procedere ad una rigorosa analisi critica dei concorrenti elementi indiziari al fine di porne in evidenza gli indispensabili connotati della gravità, della precisione e della concordanza, a norma dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., confrontandosi, quel che più conta, con gli specifici motivi di impugnazione che censuravano, in modo invero non generico, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado ovvero, in altri termini, senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi.



In proposito occorre invero considerare che questa Corte, già nel vigore del vecchio codice di procedura penale (Sez. 3, n. 8639 del 09/05/1989 - dep. 19/06/1989, Valeriani, Rv. 181589) aveva opportunamente precisato come «la motivazione della sentenza d'appello, pur integrandosi con quella di primo grado, non può risolversi in una sorta di "placet" del giudice superiore, perché il suo dovere argomentativo si differenzia in relazione all'oggetto del giudizio e si deve estendere alle osservazioni critiche dell'appellante».

Orbene a tale principio, che ha trovato conferma anche in successivi arresti di questa (in termini, *ex multis*, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233082), non risulta essersi confermata la Corte territoriale, dovendo questo Collegio riconoscere che la ricostruzione indiziaria offerta dalla sentenza impugnata rivela alcune fragilità della trama logica che lega i vari elementi di prova a carico del ricorrente, sì che il quadro in ultimo composto non sembra ordinarsi con la necessaria coerenza e completezza.

Ed invero, premesso che nell'economia della decisione impugnata un dato probatorio decisivo è costituito dalle dichiarazioni della teste Marina Cavallo, che ha riconosciuto nella foto dell'imputato le sembianze della persona magra e con il viso coperto da un cappuccio nero, che la donna aveva scorto subito dopo l'agguato al fratello, nell'atto di allontanarsi dalla scena del crimine (percorrendo via Coppi) con in mano una lunga pistola nera, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibile la deposizione della teste e l'operato riconoscimento fotografico, sostanzialmente eludendo i rilievi critici prospettati dalla difesa con riferimento a tale giudizio, avuto riguardo, in particolare, alla spontaneità delle dichiarazioni della teste e dell'influenza che sul riconoscimento operato dalla stessa poteva aver assunto la conoscenza di quanto riferito agli inquirenti dal marito Salvatore Dattolo in merito alla rilevazione, da parte dello stesso, della presenza del Corrado nei pressi dell'abitazione paterna, alcune ore prima dell'agguato mortale.

Tali rilievi critici risultano infatti superati dai giudici di appello sulla scorta della deposizione del teste De Bartolis ma senza sciogliere, in alcun modo, il nodo interpretativo rappresentato dalla non concordanza delle dichiarazioni del predetto teste con quanto riferito dal Dattolo e dalla Cavallo in merito alla loro costante compresenza nei locali della Questura e senza confrontarsi con i rilievi critici, anche di carattere scientifico, che ponevano in dubbio la obiettiva attendibilità del positivo riconoscimento fotografico operato con riferimento ad un soggetto travisato, che impugnava un'arma e che la donna aveva potuto scorgere per una frazione di tempo assai limitata.

Orbene risulta evidente che solo in presenza di un positivo ed attendibile accertamento dell'effettiva presenza armata del ricorrente sui luoghi dell'agguato possono assumere un'effettiva e concreta valenza indiziaria gli ulteriori elementi

clu

valorizzati dai giudici di merito: non certamente la causale dell'omicidio, individuata nella lotta cruenta insorta tra la cosca Megna e quella capeggiata da Luca Megna, la quale non presenta, invero, quei connotati di specificità ed esclusività richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per assumere rilevanza ai fini di una condanna (in termini, Sez. 1, n. 567 del 28/11/1995 - dep. 18/01/1996, P.M. in proc. Mula, Rv. 203459); non la pretesa falsità dell'alibi, che presuppone, a sua volta, una convergenza di gravi indizi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 17261 del 01/04/2008 - dep. 24/04/2008, Guede, Rv. 239624), né il dato relativo alle intimidazioni esercitate su di un teste, specie avuto riguardo alla mancata identificazione del responsabile delle stesse.

- 1.6 Dai precedenti rilievi discende che la struttura della motivazione della sentenza impugnata presenta gravi insufficienze motivazionali che ne comportano l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per un nuovo giudizio da condursi alla luce dei principi di diritto appena sopra formulati; giudice di rinvio che dovrà rivalutare autonomamente tutti gli elementi di prova acquisiti o eventualmente acquisendi.
- 2. L'annullamento della sentenza impugnata relativamente al giudizio di penale responsabilità del Corrado, preclude poi l'esame degli ulteriori motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio proposti dal ricorrente nonché dell'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il cui esame presuppone, evidentemente, il definitivo accertamento della colpevolezza del Corrado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.

Klub auch

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

22 LUG 2014

IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA